

# **COMUNE DI TOLMEZZO**

## **REGOLAMENTO DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE COMUNALI**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19.04.2016  
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 22/12/2016

### **Art. 1 - Finalità ed ambito di intervento**

1. Il Comune di Tolmezzo, nell'ambito delle iniziative rivolte a sostenere lo sviluppo locale, ad incentivare le nuove iniziative imprenditoriali sul territorio e l'occupazione, sulla base delle risorse stanziare ogni anno in bilancio, programma interventi di sostegno finanziario alle nuove realtà imprenditoriali, privilegiando le produzioni tipiche locali (così come individuate dall'ERSA), che si insediano sul territorio, finalizzati all'abbattimento delle spese di avviamento, attraverso la seguente azione di sostegno economico, rivolte, in particolare ai seguenti ambiti di intervento:

A - i nuclei delle frazioni, dove si ravvisa la necessità di maggiormente sostenere il commercio di vicinato in particolare per i consumi primari, la somministrazione di alimenti e bevande, le attività ricettive ed agrituristiche, la vendita diretta di prodotti agricoli in appositi locali, l'artigianato produttivo e di servizio purché compatibile con la funzione residenziale;

B - l'area centrale della città, come delimitata dall'allegata planimetria, nella quale sono incluse anche le attività ubicate in edifici prospicienti le vie che definiscono il perimetro dell'area centrale citata, dove si ravvisa la necessità di sostenere il commercio locale (Allegato A).

2. A tal fine e compatibilmente con la disponibilità, in sede di approvazione del bilancio di previsione, saranno annualmente destinate specifiche risorse finanziarie in un "fondo di incentivazione per le attività economiche comunali".

3. La dotazione finanziaria potrà essere incrementata da ulteriori fondi che si rendessero eventualmente disponibili in tempi successivi.

### **Art. 2 - Caratteristiche dell'incentivo**

1. L'incentivo è erogato nei primi due anni solari di esercizio delle nuove attività di cui all'art.1 e come di seguito specificate, localizzate all'interno dei rispettivi ambiti, sotto forma di contributo in unica soluzione, come di seguito quantificato. Per aver diritto al contributo nella seconda annualità solare, l'attività, in tale periodo, dovrà essere esercitata in maniera continuativa dal 1 gennaio al 31 dicembre, eccezione per l'attività di agriturismo ai sensi della vigente normativa regionale.

2. L'ammontare dell'incentivo erogabile, con il limite massimo di € 1.500,00 per ogni singola annualità ed attività, è quantificato sulla base della seguente formula matematica:

*Incentivo annuale erogabile in euro = entità della superficie calpestabile ai fini della TARI X indice di investimento nuova attività corrispondente all'attività prevalente esercitata, di cui all'allegato "B" al presente regolamento.*

3. All'importo così quantificato viene aggiunta una quota fissa pari ad € 500,00.

### **Art. 3 - Norme di accesso**

1. Per l'assegnazione degli incentivi di cui al presente regolamento, l'amministrazione comunale emana ogni anno apposito bando e lo rende pubblico tramite inserimento sul sito web dell'Ente, pubblicazione all'albo on line, comunicati stampa ed eventuali ulteriori mezzi idonei. Il bando contiene il modello della domanda.

### **Art. 4 - Attività ammissibili a contributo**

1 - Sono ammesse a beneficiare dei contributi le imprese sotto qualsiasi forma giuridica che:

- che abbiano attivato, nel periodo stabilito dal bando, di cui all'articolo precedente ed all'interno degli ambiti previsti dall'art. 1, una delle seguenti attività:

a) commercio al dettaglio in sede fissa, esercizio di vicinato (art. 11 della L.R. 29/2005) e media struttura inferiore (art. 12, comma 1, della L.R. 29/2005);

b) somministrazione di alimenti e bevande di tipologia "A" (art. 67, comma 1, lettera a) della L.R. 29/2005);

c) attività di impresa artigiana di produzioni di beni e servizi (L. 443/1985 e successive modifiche) compatibile con la funzione residenziale, secondo le previsioni del vigente Piano Regolatore Generale (es. gelateria, yogurteria, gastronomia, pasticceria, sartoria, legatoria, calzoleria, lavorazioni artistiche e tradizionali ecc. ...);

d) attività di vendita di prodotti agricoli in locali appositamente allestiti;

e) attività turistico-ricettive, in particolare: alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, bed and breakfast, unità abitative ammobiliate ad uso turistico;

f) attività agrituristica.

2. Sono escluse le attività che includono anche parzialmente la vendita di:

- armi, munizioni e materiale esplosivo;

- articoli per soli adulti;
  - articoli monopezzo.
3. Sono altresì escluse le attività seguenti:
- vendita attraverso distribuzione automatica;
  - attività di scommesse e gioco che comprendono anche parzialmente apparecchi automatici;
  - attività di "compro oro";
  - monomarca;
  - le attività temporanee e le attività che non garantiscono continuità operativa per almeno 12 mesi, eccetto agriturismo.
4. L'impresa beneficiaria dovrà impegnarsi a:
- non cessare l'attività nei due anni solari per i quali avviene la concessione del contributo;
  - mantenere all'interno degli ambiti di cui all'art. 1, la sede operativa dell'attività per lo stesso periodo;
  - non installare nelle due annualità di concessione del contributo, nei locali sede dell'attività, apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773.
5. Per attivazione deve intendersi l'apertura di una nuova sede operativa o di una nuova unità locale operativa all'interno degli ambiti di cui all'art. 1, comprovata dalla presentazione della SCIA allo Sportello Unico per le Attività Produttive ovvero da idoneo provvedimento autorizzativo comunale, ovvero dai contenuti del Registro delle Imprese della CCIAA per le attività non soggette al regime autorizzativo comunale, in conformità alle tempistiche di cui all'art. 4.
6. È in ogni caso esclusa dal beneficio di cui al presente regolamento l'apertura di una attività avvenuta con presentazione di SCIA per subingresso a seguito di trasferimento in gestione o proprietà (con subingresso, quindi, in un'attività già esistente).
7. Nel caso di attività miste, l'attività oggetto di richiesta di concessione di incentivo, dovrà necessariamente avere la prevalenza sia in termini di fatturato che di superficie occupata nei locali.

#### **Art. 5 - Requisiti per l'ammissibilità al contributo ed esclusioni**

1 Possono presentare domanda di contributo le imprese che, alla data della presentazione della domanda, posseggono tutti i seguenti requisiti, nessuno escluso:

- a) siano regolarmente iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e, ove previsto, all'Albo Imprese Artigiane;
- b) siano in attività;
- c) siano in possesso dei requisiti morali e professionali per l'esercizio specifico dell'attività;
- d) utilizzino locali idonei sotto l'aspetto edilizio ed urbanistico per l'esercizio specifico dell'attività;
- e) si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- f) non si trovino in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/2 in materia di Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- g) siano in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali con l'INPS, INAIL e/o degli altri contributi previdenziali e/o assicurativi obbligatori per l'esercizio dell'attività, secondo quanto attestabile con il documento unico di regolarità contributiva DURC;
- h) rispettino le norme di sicurezza sul lavoro e gli accordi e contratti collettivi nazionali di lavoro, territoriali ed aziendali;
- i) siano in regola con la posizione contributiva dei tributi comunali.

2. Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

3. Il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti, comporta la revoca ovvero la decadenza automatica dal beneficio concesso, a decorrere dal verificarsi dell'evento e l'importo dell'incentivazione verrà pertanto rideterminato in proporzione.

4. Sono esclusi dalle incentivazioni coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori in società o imprese in genere, abbiano contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Tolmezzo e coloro i quali risultino essere stati messi in mora dal Comune di Tolmezzo per tributi e tasse in genere, salvo preventiva regolarizzazione delle posizioni debitorie.

5. I benefici di cui al presente regolamento rientrano nel regime dei contributi "*de minimis*" di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il

24.12.2013 - L352/1. Pertanto, per poter beneficiare del contributo, occorre che non siano superati i limiti previsti per gli aiuti a ciascuna impresa e tale condizione andrà autocertificata sulla domanda.

#### **Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda**

1. La richiesta di contributo, da redigere a pena di esclusione, sul modello di domanda allegato al bando che verrà emanato, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, dovrà essere prodotta al Comune di Tolmezzo, esclusivamente tramite: consegna a mani presso l'Ufficio Protocollo o trasmessa per via telematica con sottoscrizione digitale e da casella di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Comune di Tolmezzo, a partire dalla data di pubblicazione del bando stesso ed entro i termini di scadenza indicati.
2. La richiesta dovrà essere obbligatoriamente corredata da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità.
3. Le richieste presentate al di fuori dai termini indicati e/o in difformità al modello allegato al bando, saranno dichiarate inammissibili.
4. Costituiscono altresì cause di inammissibilità e/o irricevibilità dell'istanza:
  - la mancata apposizione della firma in calce alla domanda;
  - la mancata allegazione alla domanda, del documento di identità in corso di validità.
5. Eventuali irregolarità legate ad omissione o incompiutezza di una o più dichiarazioni di quelle richieste riguardanti il possesso dei titoli e dei requisiti, dovranno essere segnalate, a cura degli uffici comunali, direttamente via mail alla pec del richiedente.
6. La sanatoria delle irregolarità di cui al precedente comma avviene, a pena di esclusione, entro il termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta di regolarizzazione o di chiarimento, da parte degli Uffici Comunali.

#### **Art.7 - Ammissione all'assegnazione dei contributi - graduatoria - liquidazione**

1. Per l'erogazione del contributo economico verrà formata una graduatoria nella quale le domande pervenute ed ammissibili saranno utilmente poste in ordine decrescente sino alla concorrenza delle risorse disponibili (come indicate nel bando), rispetto all'ordine cronologico di presentazione della domanda. In merito a tale aspetto, per le domande consegnate a mani presso l'Ufficio protocollo, faranno fede il giorno e l'ora di protocollazione così come apposte dall'addetto comunale; mentre le per domande trasmesse in via telematica faranno fede la data e l'ora di invio così come risultanti dal programma informatico di gestione del protocollo comunale.
2. La forma di incentivazione di cui al presente regolamento è fruibile, da ogni impresa, per una sola volta nell'arco di un biennio.
3. In caso di mancato esaurimento della disponibilità dei fondi ovvero di nuova disponibilità finanziaria, l'Amministrazione Comunale, nel corso dello stesso anno solare, potrà emanare un secondo bando di assegnazione contributi, in conformità ai contenuti del precedente art.3.
4. Nell'eventualità di una seconda assegnazione nel medesimo anno solare, entreranno utilmente in graduatoria, con priorità, le domande regolari escluse dalla graduatoria per esaurimento della disponibilità dei fondi nella prima assegnazione.
5. Gli uffici comunali preposti provvederanno alla liquidazione dei contributi previa verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni contenute nell'istanza e alla regolare procedura di avvio e di mantenimento dell'attività intrapresa, anche sulla base degli atti depositati allo Sportello Unico delle Attività Produttive SUAP, e sulla base degli accertamenti della Polizia Locale.
6. L'esito negativo delle verifiche di cui sopra determinerà automaticamente la non ammissibilità dell'istanza e quindi il diniego e la sua archiviazione.
7. La graduatoria sarà approvata con determinazione del Responsabile dell'Ufficio S.U.A.P. e pubblicata all'albo pretorio on line.

#### **Art. 8 - Revoca delle agevolazioni**

1. La revoca delle agevolazioni ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate e delle spese consequenziali, potrà essere determinata dall'Amministrazione Comunale, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle eventuali inadempienze da parte delle imprese ammesse. La revoca avviene con effetto immediato qualora dovesse risultare che:

- a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o prodotto documenti o effettuato comunicazioni all'Amministrazione Comunale risultate false o non veritiere; in tal caso troveranno attuazione le norme degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
  - b) non siano più presenti i requisiti che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni medesime;
  - c) l'attività imprenditoriale non venga tenuta in esercizio per i corrispondenti periodi annuali di concessione delle agevolazioni;
2. Non incorre nella revoca delle agevolazioni, l'impresa che, nel periodo di erogazione delle agevolazioni:
- a) trasferisce regolarmente l'esercizio in altri locali rientranti negli ambiti di cui all'art.1;
  - b) modifica la forma giuridica o l'oggetto sociale in conformità ai contenuti dell'art. 4;
  - c) cessa l'attività per causa di forza maggiore, causa dichiarata dal contribuente e accertata con insindacabile giudizio degli uffici comunali.

#### **Art. 9 - Trattamento dei dati personali**

1. Tutti i dati che verranno in possesso dell'Amministrazione Comunale in occasione dell'espletamento dei procedimenti di cui al presente regolamento, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

2. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Detti dati potranno essere comunicati o diffusi ad altri soggetti sempre e comunque con riferimento ad attività svolte nell'ambito del procedimento.

#### **Art. 10 - Efficacia**

1. Il presente regolamento avrà efficacia dal giorno successivo a quello in cui diverrà esecutivo l'atto deliberativo consiliare di approvazione.